

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione II

Via Nazionale 91

00184 ROMA

Documento per la consultazione. Disposizioni di vigilanza sulle Banche Popolari

Si espongono di seguito alcune considerazioni sul documento in oggetto.

L'art. 29, comma 2-bis, TUB, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, prevede che :

«L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

Nel corso dell'Audizione alla Camera dei deputati la Banca d'Italia ha fatto espresso riferimento all'attivo contabile, come risulta per tabulas dall'elenco allegato all'intervento - precisando che: « **il riferimento al "totale dell'attivo"** – è coerente con i più recenti sviluppi della regolamentazione finanziaria, che vede questa variabile, insieme ad altre, come un **indicatore in grado di ricomprendere la complessità dell'intermediario e la sua rilevanza per la stabilità del sistema finanziario**. Una soglia numerica ha inoltre il pregio di essere chiara e oggettiva, a **beneficio della certezza del diritto**» (Rossi S., Audizione Camera dei Deputati, pag. 12)

Si ritiene che quelle stesse esigenze di certezza del diritto evidenziate dall'Organo di Vigilanza in audizione rendono criticabile la scelta regolamentare proposta relativamente alla determinazione del valore dell'attivo, di cui al punto 1 della seconda sezione del documento di consultazione.

Le disposizioni in consultazione, infatti, **in luogo del totale attivo contabile indicano un diverso e più ampio aggregato, rappresentato dall'attivo di vigilanza maggiorato delle voci relative alle garanzie rilasciate e degli impegni**, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate di fine anno.

Tale criterio di determinazione del valore dell'attivo - oltre che discriminatorio, non essendo mai stata utilizzata in altri casi di determinazione dell'attivo patrimoniale e per altre categorie di intermediari - si reputa fuorviante ai fini di possibili valutazioni

di mercato da parte di eventuali investitori, in quanto verrebbero a configurarsi definizioni variabili dell'attivo; soprattutto, si presenta non conforme al dettato normativo cui le disposizioni attuative devono attenersi, poiché l'"attivo della banca" verrebbe a ricomprendere importi non riferibili a componenti dell'attivo patrimoniale.

Del tutto singolari, peraltro, appaiono le motivazioni addotte per giustificare l'integrazione, che risiederebbero nella prevenzione di possibili arbitraggi normativi. Gli eventuali arbitraggi, infatti, dovrebbero essere censurati puntualmente dalle stesse autorità di vigilanza, rilevando i singoli comportamenti indebiti ed evitando in tal modo di penalizzare indiscriminatamente la generalità degli intermediari coinvolti.

In base alla definizione dell'Organismo Italiano di contabilità (OIC 22): "I conti d'ordine - o "fuori bilancio" - svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi".

Si tratta di appostazioni contabili dette anche "per memoria", che non registrano attività e passività o importi capaci di generare costi e ricavi, bensì registrano importi che derivano dall'assunzione di impegni di varia natura, suscettibili di dar luogo a penalizzazioni o vantaggi economici e/o patrimoniali.

L'articolo 2424 del codice civile elenca in dettaglio gli aggregati che compongono le attività e le passività dello Stato Patrimoniale. Per le attività si tratta di risorse di proprietà dell'azienda o di cui l'azienda ha comunque la titolarità al momento dell'evidenza contabile. Nello specifico si tratta di: crediti verso i soci, immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie), attività del circolante (rimanenze, crediti, disponibilità e altre attività finanziarie), ratei e risconti. In nessun caso le fattispecie che rientrano tra i conti d'ordine (garanzie rilasciate, impegni, beni di terzi, derivati, ecc.) possono essere ricomprese nelle categorie contabili elencate dall'articolo 2424 tra le attività dello Stato Patrimoniale.

Anche nella regolamentazione di settore - "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", Circolare Banca d'Italia 262/2005 - si evidenzia che "le esposizioni 'fuori bilancio' includono le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc.)".

La loro funzione, pertanto, è solo quella di segnalare e tenere a memoria la possibilità (il rischio) di un evento che potrebbe modificare la sfera economico-patrimoniale dell'azienda e certamente non è quella di registrare un valore dell'attivo.

Si sottolinea da ultimo, che l'importo iscritto nei conti d'ordine può essere significativamente diverso dall'entità della perdita o del vantaggio economico e/o patrimoniale che si potrebbe verificare.

In conseguenza si chiede di sostituire il criterio indicato con quello dell'attivo contabile.

Eric Sella